

OGGETTO: Opposizione alla deliberazione della Giunta comunale nr. 64 dd. 27/04/2018: decisione in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 64 dd. 27/04/2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2018. Individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti e determinazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla relativa competenza; determinazione delle relative indennità”;

viste le note a firma del dipendente matricola nr.110 dd. 07/05/2018, assunte a protocollo il 07/05/2018 sub.n. 1898 a Mezzano e al nr. 1299 di stessa data a Imer, con le quali lo stesso presenta opposizione alle Giunte comunali contro le predette deliberazioni, chiedendone l'annullamento, in riferimento ai contenuti delle medesime;

preso atto che, nello specifico, il dipendente chiede *“che il contenuto della delibera venga modificato con il ripristino della suddetta indennità (posizione organizzativa) e l'adeguamento della stessa tenendo conto degli importi assegnati dal Comune di Canal San Bovo”*;

visto, al riguardo, l'art. 79 comma 5 del TULLRROC, approvato con D.P.reg. 01/02/2005 nr. 3/L, che testualmente recita: “Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta alle opposizioni, sono disciplinate da regolamento”;

vista la nota di data 14/05/2018 assunta a protocollo il 14/05/2018 sub nr. 1978 a firma dei Segretari comunali di Imer e Mezzano nella quale gli stessi ritengono non fondate le motivazioni che sorreggono l'opposizione presentata, indicandone le ragioni, alle quali si rinvia, e nella quale i medesimi invitano le Giunte comunali a respingere l'opposizione stessa confermando quindi la piena legittimità dell'atto assunto;

presa visione dell'opposizione pervenuta e della nota dei Segretari e ritenuto, alla luce delle ragioni ivi esposte, di respingere l'opposizione presentata dal dipendente matricola nr.110 in quanto si ritiene che la deliberazione impugnata sia pienamente legittima, come argomentato dai Segretari comunali;

acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 16 – 6^a comma della L.R. 23.10.1998 n. 10;

viste le norme del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di respingere, per le motivazioni di cui in premessa, l'opposizione presentata dal dipendente matricola nr.110 in quanto si ritiene che la deliberazione impugnata sia pienamente legittima, come argomentato dai Segretari comunali di Imer e Mezzano con propria nota pervenuta a protocollo in data 14/05/2018 sub nr. 1978 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di allegare al presente atto, quali parti integranti e sostanziali ancorchè non pubblicabili in ossequio al D.Lgs. 196/2003 2 s.m.,:
 - A) nota a firma del dipendente matricola nr.110 prot. nr. 1299 di dd. 07/05/2018.
 - B) nota di data 14/05/2018 assunta a protocollo il 14/05/2018 sub nr. 1978 a firma dei Segretari comunali di Imer e Mezzano.
3. Di inviare copia della presente deliberazione al dipendente matricola nr. 110.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L. stante l'urgenza connessa alla necessità di definire il procedimento.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m, fermo restando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 409 del C.P.C., le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/2001 citato;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nicolao dott. Giovanni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).